



I fondi pensione negoziali

I fondi pensione negoziali sono forme pensionistiche complementari la cui origine, come suggerisce il termine "negoziali", è di natura contrattuale; i fondi sono enti giuridicamente autonomi, distinti dai soggetti promotori (lavoratori e datori di lavoro).

I fondi pensione negoziali sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.

I fondi pensione negoziali sono destinati a specifiche categorie di lavoratori:

PER SAPERNE DI PIÙ

Per i dipendenti pubblici leggi la Scheda "[I fondi pensione nel pubblico impiego](#)"

- ✓ dipendenti del settore privato che appartengono alla stessa categoria contrattuale, alla stessa impresa o gruppo di imprese o territorio;
- ✓ dipendenti del settore pubblico;
- ✓ soci lavoratori di cooperative;
- ✓ lavoratori autonomi e liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e territoriali.

I fondi pensione negoziali possono essere istituiti in base a:

- ✓ contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. In assenza, tramite regolamenti aziendali;
- ✓ accordi tra i soci lavoratori di cooperative;
- ✓ accordi tra lavoratori autonomi e liberi professionisti promossi dai relativi sindacati o associazioni di categoria regionali e nazionali.

Anche le Regioni, con legge regionale, possono istituire un fondo pensione negoziale.

Per il settore dei liberi professionisti l'istituzione di questa tipologia di fondi pensione può inoltre essere effettuata dalle casse professionali, purché attuino una gestione separata rispetto alle risorse destinate alla previdenza obbligatoria.

L'attività del fondo pensione negoziale è disciplinata dallo **Statuto**. Questo documento, redatto sulla base di uno schema adottato dalla COVIP, definisce gli elementi identificativi del fondo pensione, l'ambito dei destinatari, la contribuzione e le prestazioni, i profili organizzativi, i rapporti con gli aderenti.

Ecco cosa è importante sapere sui fondi pensione negoziali



L'adesione

L'adesione a un fondo pensione negoziale è **volontaria**. Ogni fondo pensione è rivolto a una determinata categoria di lavoratori (lavoratori di una data impresa o di un gruppo di imprese; o di un dato settore, ad esempio metalmeccanico, chimico; o appartenenti a una data categoria di liberi professionisti; o che svolgono la propria attività in un dato territorio); l'adesione avviene sulla base degli accordi collettivi stipulati tra le parti (rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro) che hanno istituito il fondo (**adesione collettiva**).

Il lavoratore può iscrivere anche i familiari fiscalmente a carico, se lo Statuto del fondo lo prevede.

Al fondo pensione negoziale possono aderire anche i lavoratori assunti in prova e a tempo determinato o assunti in base a differenti tipologie contrattuali se previsto dall'accordo collettivo e dallo Statuto del fondo.

In caso di prima occupazione, il lavoratore dipendente del settore privato entro 6 mesi dall'assunzione, deve decidere se destinare il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) al fondo pensione (**adesione esplicita**) o lasciarlo in azienda. Se non esprime alcuna scelta viene iscritto alla forma pensionistica collettiva individuata dal contratto nazionale di lavoro o dall'accordo aziendale (cosiddetta **adesione tacita**).

Inoltre, per alcune categorie di lavoratori dipendenti del settore privato, è prevista l'iscrizione automatica al fondo pensione negoziale di categoria, mediante il versamento da parte del datore di lavoro del contributo fissato dagli accordi (cosiddetta **adesione contrattuale**).

L'iscrizione a un fondo pensione negoziale avviene principalmente:

- ✓ nella sede del fondo;
- ✓ nelle sedi dei sindacati che hanno sottoscritto l'accordo;
- ✓ nei luoghi di lavoro;
- ✓ nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo;
- ✓ tramite *web*.

Prima dell'adesione, all'interessato vengono consegnati i seguenti documenti:

- ✓ **Informazioni chiave per l'aderente**, in cui vengono spiegate in modo sintetico le principali caratteristiche della forma pensionistica (ad esempio, modalità di contribuzione, linee di investimento, costi, rendimenti ottenuti negli anni passati). Il documento include, inoltre,



la **Scheda dei costi**, in cui vengono rappresentati i costi che l'iscritto sostiene durante la partecipazione alla forma pensionistica;

- ✓ **La mia pensione complementare**, versione standardizzata - che fornisce una simulazione della pensione complementare che l'iscritto riceverà al momento del pensionamento, calcolata secondo alcune ipotesi definite dalla COVIP (ammontare dei contributi versati, durata di partecipazione, rendimenti realizzati).

Questi documenti sono consultabili anche sul sito *web* del fondo insieme a ogni altra informazione che può essere utile per l'adesione. In particolare, sono disponibili la **Nota informativa** e lo **Statuto** che descrivono in modo più dettagliato le caratteristiche del fondo pensione e le condizioni che regolano il rapporto di partecipazione.

Prima di sottoscrivere il Modulo di adesione l'aderente compilerà un **Questionario di autovalutazione** con l'obiettivo di raccogliere alcune informazioni riguardanti le conoscenze previdenziali, la situazione personale e le aspettative pensionistiche.

Sulla base di tali informazioni, l'aderente potrà orientarsi verso la linea di investimento a lui più adeguata rispetto al profilo personale e alle sue esigenze previdenziali.



La contribuzione

Per il *lavoratore dipendente del settore privato* la contribuzione viene stabilita in sede di contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro verserà sulla posizione individuale dell'aderente:

- ✓ il contributo a carico del lavoratore, nell'importo previsto dall'accordo collettivo o regolamento aziendale (ferma restando la possibilità di contribuire in misura superiore);
- ✓ il contributo dell'azienda, nella misura prevista dall'accordo collettivo o regolamento aziendale (cui il lavoratore ha diritto solo se effettua il proprio versamento);
- ✓ il TFR futuro (cioè il TFR maturato dal momento dell'adesione), in tutto o in parte, in base a quanto previsto dall'accordo collettivo o regolamento aziendale.

E' possibile versare anche il solo TFR; in tal caso il datore di lavoro non ha l'obbligo di versare il proprio contributo.

Se l'adesione avviene mediante il meccanismo del conferimento tacito del TFR e in quella contrattuale, è opportuno che il lavoratore valuti di integrare le somme versate con il proprio contributo. In tal caso, il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare l'ulteriore versamento secondo quanto previsto dagli accordi.

DA RICORDARE

Nel documento Informazioni chiave per l'aderente trovi tutte le notizie utili sulla contribuzione e sulla periodicità dei versamenti

Nei fondi pensione negoziali destinati ai *lavoratori autonomi e ai liberi professionisti* la contribuzione riguarda unicamente l'iscritto.

Per i *familiari fiscalmente a carico*, l'importo e la periodicità della contribuzione sono stabiliti liberamente.

Nel corso del tempo le scelte possono essere modificate.



La scelta della linea di investimento

Il fondo pensione negoziale offre all'aderente una o più linee di investimento (o comparti). Ciascuna linea è caratterizzata da una combinazione di strumenti finanziari che tiene conto anche dell'orizzonte temporale dell'investimento e da una specifica relazione di rischio e rendimento.

Le linee di investimento sono classificate in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e sono riconducibili alle seguenti categorie:

- ✓ garantite (offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi, ad esempio, al momento del pensionamento);
- ✓ obbligazionarie pure o miste (investono solo o prevalentemente in obbligazioni);
- ✓ bilanciate (investono tendenzialmente in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale);
- ✓ azionarie (investono principalmente in azioni).

Lo Statuto del fondo prevede una linea garantita per raccogliere i flussi di TFR di coloro che aderiscono in forma "tacita".

Prima di effettuare la scelta della linea di investimento è importante:

- ✓ conoscere quanti anni ti mancano per ottenere la pensione di base;
- ✓ acquisire almeno una stima della futura pensione di base;
- ✓ avere consapevolezza della propria capacità di risparmio;
- ✓ conoscere il livello di rischio che si è disposti a sostenere.

Nella scelta della linea di investimento, occorre anche tenere conto dei livelli di costo relativi alle diverse linee di investimento offerte.

La scelta della linea di investimento non è definitiva; può essere modificata secondo le modalità stabilite dallo Statuto del fondo pensione.

DA RICORDARE

Puoi trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche delle diverse linee di investimento nella Nota informativa, disponibile sul sito *web* del fondo pensione

DA RICORDARE

Il Questionario di autovalutazione, da compilare prima dell'adesione, ti dà un'indicazione della linea ritenuta più idonea tenendo conto delle tue caratteristiche personali e delle tue esigenze previdenziali



La gestione degli investimenti

DA RICORDARE

Nella Nota informativa sono riportate le caratteristiche delle diverse linee di investimento e i rendimenti medi ottenuti in diversi orizzonti temporali. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che quelli realizzati nel passato non sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo

Il fondo pensione negoziale di norma non gestisce direttamente le risorse accumulate (contributi e relativi rendimenti), ma affida tale compito a intermediari professionali specializzati (banche, imprese di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla COVIP. Il fondo pensione stipula un'apposita convenzione con il gestore selezionato.

I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall'organo di amministrazione del fondo, e amministrano le risorse affidate nel rispetto dei criteri e limiti di investimento e delle regole in materia di conflitti di interesse stabiliti dalla normativa di settore.

Nel **Documento sulla politica di investimento** predisposto dai fondi vengono individuati gli obiettivi di investimento da realizzare, i criteri da seguire per la loro attuazione, i compiti dei soggetti coinvolti nel processo e il sistema dei controlli dei risultati conseguiti.

La politica di investimento seguita da ciascuna linea viene in genere sintetizzata nel "*portafoglio benchmark*" che definisce la percentuale del patrimonio da impiegare nelle varie categorie di strumenti finanziari; esso costituisce un parametro oggettivo di riferimento per la verifica dei risultati ottenuti dalla gestione degli investimenti.

Le risorse finanziarie del fondo pensione negoziale sono custodite presso un depositario a ciò autorizzato (ad esempio, una banca). Il gestore impartisce al depositario gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari nei quali le risorse vengono investite. Il depositario verifica che tali indicazioni siano conformi alla normativa di settore, allo Statuto e al Documento sulla politica di investimento del fondo pensione.



I costi

Durante la fase di accumulo l'iscritto sostiene costi per l'attività di amministrazione e la gestione del patrimonio e, più in generale, ogni altra spesa necessaria al funzionamento del fondo stesso.

Alcuni costi sono trattenuti direttamente sui versamenti effettuati, in percentuale o in cifra fissa. Altri vengono invece prelevati dal patrimonio investito.

Dal momento che i costi si rifletteranno inevitabilmente sull'importo della pensione complementare, è importante, prima dell'adesione e in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, conoscere l'**Indicatore sintetico dei costi (ISC)**.

L'ISC è un valore percentuale che misura quanto incidono annualmente sulla posizione individuale maturata i costi che l'aderente sostiene.

Confrontando l'ISC delle linee di investimento con le medesime caratteristiche si può valutarne la diversa onerosità ed effettuare una scelta più consapevole.

I costi applicati per il pagamento della rendita saranno quelli in vigore al momento del pensionamento dell'aderente e definiti nella convenzione stipulata dal fondo pensione negoziale con un'impresa di assicurazione.

DA RICORDARE

Nel documento Informazioni chiave per l'aderente trovi l'ISC di ciascuna linea del fondo pensione.

Sul sito *web* della COVIP sono inoltre pubblicate le Schede dei costi di tutte le forme pensionistiche nonché il Comparatore dei costi (http://www.covip.it/isc_dinamico/)



L'informativa agli iscritti in fase di accumulo

Sul sito del fondo pensione, nella sezione riservata all'aderente, è possibile controllare tempo per tempo l'andamento della posizione maturata.

Inoltre, ogni anno il fondo trasmette all'iscritto mediante posta elettronica o in formato cartaceo le informazioni sulla sua posizione individuale mediante la **Comunicazione periodica**. Il documento, redatto secondo le istruzioni fornite dalla COVIP, contiene, tra l'altro, informazioni sui versamenti contributivi e sull'andamento dell'investimento prescelto.



DA RICORDARE

Sul sito *web* del fondo pensione puoi trovare la Nota informativa e altre informazioni relative al fondo stesso. Nella sezione riservata puoi effettuare una simulazione personalizzata della tua presunta pensione complementare futura

Il documento consente, inoltre, di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e di conoscere l'evoluzione della propria posizione individuale.

Con la Comunicazione periodica viene trasmesso il documento **La mia pensione complementare** - nella versione personalizzata, che offre una simulazione tempo per tempo della posizione individuale dell'aderente e dell'importo presunto della rendita attesa al momento del pensionamento.

La simulazione della pensione complementare può essere utile all'aderente per valutare eventuali cambiamenti nelle scelte con riguardo alla linea di investimento e/o al livello contributivo.



Il trasferimento della posizione individuale

Trascorsi due anni dall'adesione, oppure in ogni momento se vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo, l'iscritto può chiedere il **trasferimento** della posizione individuale maturata presso un'altra forma pensionistica complementare.

Prima di esercitare questa facoltà è importante valutare le eventuali differenze di costo tra le diverse forme pensionistiche. Per tale ragione, i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni sono tenuti a sottoporre all'aderente la **Scheda dei costi** della forma di originaria appartenenza così da confrontarla con quella della forma pensionistica proposta.

Al momento del trasferimento è importante anche verificare la possibilità di continuare ad usufruire del contributo del datore di lavoro.

DA RICORDARE

Consulta il Comparatore dei costi pubblicato sul sito *web* della COVIP (http://www.covip.it/isc_dinamico/)



Le prestazioni al momento del pensionamento

La rendita

Una volta maturati i requisiti per la pensione obbligatoria, l'iscritto che abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno cinque anni, può trasformare la sua posizione individuale in una **rendita** calcolata in base all'età e al capitale accumulato.

Attualmente i fondi pensione negoziali non effettuano direttamente il pagamento della rendita, ma si avvalgono di imprese di assicurazione con le quali stipulano apposite convenzioni.

L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica può anche trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare se le condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima sono più favorevoli.

Al momento del pensionamento l'aderente sceglie il tipo di rendita che intende percepire, tra quelle previste dal fondo. Se sceglie la **rendita reversibile**, la pensione continuerà ad essere erogata al soggetto indicato dall'aderente. Nel caso in cui abbia scelto la rendita con restituzione del montante residuale, al beneficiario indicato viene versato il capitale residuo in un'unica soluzione. Se manca l'indicazione di un beneficiario, l'erogazione della rendita termina nel momento del decesso dell'aderente.

In caso di **decesso** dell'aderente prima del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la sua posizione individuale è riscattata dai beneficiari designati oppure dagli eredi se non sono stati designati altri beneficiari. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

La prestazione in capitale

Si può anche optare per la liquidazione in **capitale** della posizione individuale fino a un massimo del 50% del montante accumulato. Se la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulta inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale, la prestazione potrà essere erogata interamente in capitale.

DA RICORDARE

Leggi la Nota informativa che contiene elementi di maggiore dettaglio sulle prestazioni di previdenza complementare



La RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata)

Nell'ottica di favorire la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro e agevolare l'accesso alla pensione, la legge di bilancio 2018 ha inserito una nuova forma di prestazione della previdenza complementare: la Rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta **RITA**) che consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutta o parte (a seconda delle esigenze dell'aderente) della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

Le condizioni per poter beneficiare della RITA sono: aver cessato l'attività lavorativa, maturare i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa, aver maturato al momento della richiesta un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

La RITA può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

PER SAPERNE DI PIU'

Leggi la Scheda "Le anticipazioni e i riscatti" nella [Guida introduttiva alla previdenza complementare](#)

Le prestazioni prima del pensionamento

Nei soli casi previsti dalla normativa e dallo Statuto del fondo l'iscritto può chiedere:

- ✓ **anticipazioni** sulla propria posizione individuale maturata (ad esempio per spese sanitarie, per acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione);
- ✓ **riscatto** parziale o totale della posizione individuale maturata.



Profili organizzativi

L'organizzazione interna (o *governance*) di un fondo pensione negoziale è così articolata:

- ✓ l'*Assemblea*, composta di norma da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, di regola nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, approva lo Statuto (comprese eventuali successive modifiche) e il bilancio, delibera l'eventuale scioglimento del fondo pensione;
- ✓ il *Consiglio di amministrazione* è composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa. Il Consiglio amministra il fondo pensione negoziale e ne decide la politica di investimento; seleziona il gestore, il depositario, l'impresa di assicurazione per l'erogazione delle rendite; elegge il Presidente, che ha funzioni anche di rappresentanza legale del fondo pensione stesso e il Direttore generale con funzioni attuative degli indirizzi del Consiglio di amministrazione; nomina il Responsabile del fondo;
- ✓ il *Collegio dei sindaci* è composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa. Il Collegio vigila sull'osservanza della normativa, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal fondo e sul suo concreto funzionamento. Svolge anche il controllo contabile qualora non sia affidato a un revisore esterno;
- ✓ il *Responsabile del fondo pensione*, nominato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa. L'incarico di Responsabile può essere conferito anche al Direttore generale ovvero ad uno degli amministratori del fondo. Il Responsabile verifica che la gestione della forma pensionistica sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa, anche secondaria, emanata dalla COVIP, e delle previsioni di natura contrattuale; vigila sul rispetto dei limiti di investimento, sulle operazioni in conflitto di interesse, sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti; svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente; provvede all'invio di dati e notizie sull'attività del fondo alla COVIP.

DA RICORDARE

Nella Nota informativa puoi trovare ulteriori informazioni relativamente agli organi del fondo nonché agli altri soggetti coinvolti nell'attività del fondo stesso (responsabile della gestione amministrativa, responsabile della funzione finanza, depositario, gestori delle risorse, revisore contabile e soggetti deputati alla raccolta delle adesioni)